

REGIONE BASILICATA
Provincia di Potenza
COMUNE DI BRIENZA
Piano Comunale Carburanti
CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE DI NUOVA INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

TITOLO I

A R T 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano Comunale ha per oggetto l'assetto della rete comunale degli impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, in osservanza del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e successive integrazioni e/o modifiche, della Legge Regionale 3 maggio 2004 n. 20 e della Deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2004 n. 1071.

L'assetto della rete comunale degli impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione è finalizzato:

1. Alla definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
2. La determinazione delle superfici minime, delle distanze minime, e degli indici di edificabilità degli impianti;
3. l'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio;

A R T 2

DEFINIZIONI

Ai fini del Piano Comunale sono stabilite le seguenti definizioni:

1. **Carburanti:** le benzine, i gasoli per autotrazione, il Gpl o gas di petrolio liquefatto per autotrazione ed il Metano sempre per autotrazione
2. **Rete Comunale:** L'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione ricadenti nell'ambito del territorio comunale;
3. **Chiosco:** impianto costituito da uno o più erogatori a semplice o multipla erogazione di carburanti munito di:
 - a) Pensilina di riparo;
 - b) Locale adibito al ricovero del personale addetto, con proprio servizio igienico;
4. **Stazione di rifornimento:** impianto costituito da uno o più erogatori a semplice o multipla erogazione di carburanti munito di:
 - a) Pensilina di riparo;
 - b) Locale adibito al ricovero del personale addetto, con proprio servizio igienico;
 - c) Attività di servizio alle autovetture ed agli automezzi (officina, lavaggio etc.) e/o locali per l'esercizio di attività rientranti nella tipologia degli esercizi di vicinato;
 - d) Servizi igienici per gli avventori;
5. **Stazione di servizio:** impianto costituito da uno o più erogatori a semplice o multipla erogazione di carburanti munito di:
 - a) Pensilina di riparo;
 - b) Locale adibito al ricovero del personale addetto, con proprio servizio igienico;
 - c) Locali per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande o di ristorazione, vendita di tabacchi, giornali e di tutte le attività rientranti nella tipologia degli esercizi di vicinato;
 - d) Eventuali attività di servizio alle autovetture ed i mezzi (officina, lavaggio etc.)
 - e) Servizi igienici per gli avventori

A R T . 3

RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.

1. Gli impianti di distribuzione stradale di carburanti possono essere inseriti nelle fasce di rispetto stradale come definite da successivo art. 7. A tal fine sono idonee le strade di tipo B - C - D - E identificate dal Nuovo Codice della strada (B: Strade extraurbane principali; C: Strade extraurbane secondarie; D: Strade urbane di scorrimento; E: Strade urbane di quartiere).

Sono escluse tutte le strade locali urbane od extraurbane non rientranti nella tipologia B-C-D E indicata.

Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:

- a) **Zona 1 - Centro Storico:** parte del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 02 aprile 1968, n. 1444 (zona A). **All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburanti.**
- b) **Zona 2 - Zone Residenziali:** le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B del D.M. n. 1444/68). All'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti del tipo impianto generico ed impianto con non-oil della tipologia stazione di rifornimento e stazione di servizio per le superfici indicate all'art. 6.
- c) **Zona 3 - Zone per Insediamenti Produttivi (Industriali, Artigianali, e per servizi commerciali di vario tipo):** le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad impianti di interesse generale (zone D ed F de citato D.M. n.1444/68). All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti del tipo impianto con non oil della tipologia stazioni di rifornimento e di servizio per le superfici minime indicate al successivo art. 6.
- d) **Zona 4 - Zone Agricole:** le parti del territorio destinate ad attività agricole (zone E); All'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti del tipo impianto con non-oil della tipologia stazioni di rifornimento e di servizio per le superfici minime indicate al successivo art. 6.

ART. 4

CARATTERISTICHE GENERALI

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, del presente regolamento e da quanto previsto dal P.R.G. vigente.
2. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, provinciali e statali, devono avere le caratteristiche dell'impianto generico, della stazione di rifornimento o della stazione di servizio, così come definite dalla legge statale e regionale, dal presente regolamento, ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del P.R.R. vigente.
3. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere almeno l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e, dove possibile, anche il GPL ed il metano.
4. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (Art. 22 N.C. d.S. e art. 61, comma 3 Regolamento).
5. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
6. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
7. La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella prevista dal N.C. d.S. e dal Regolamento.
8. **Incompatibilità.** Fermo restando le distanze minime previste al successivo art.5, i nuovi impianti o gli impianti da ricollocare non possono essere installati :
 - a) Nei centri storici o nelle zone A ai sensi del vigente P.R.G.
 - b) Nei centri abitati:
 - b.1) su siti ubicati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
 - b.2) su siti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
 - c) Fuori dai centri abitati:

- c.1) su siti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- c.2) su siti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
- c.3) su siti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza e per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (purché in regola con le norme (edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc..)).

9. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il relativo canone previsto.

10. L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art. 6. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria compressa e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 5 (metri cinque) dal ciglio stradale e dai confini, salvo ulteriori più restrittive norme per la sicurezza antincendio o igienico sanitaria. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di metri 10 (metri dieci), salvo ulteriori più restrittive norme per la sicurezza antincendio.

11. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulettes e campers.

12. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 5 (metri cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

13. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni o lavaggio self-service, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

14. Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali statali e regionali.

15. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'Autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento. A tal proposito tutti i nuovi impianti devono prevedere il trattamento delle acque di prima pioggia con depurazione delle acque tramite diseoleatore o equivalente impianto prima dello scarico finale delle stesse. Tale impianto deve essere autorizzato dalla Azienda Sanitaria Locale e dall'Ente proprietario della strada se le acque sono scaricate in strada. Gli impianti esistenti non dotati di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia o dilavamento devono adeguarsi entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

16. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione delle eventuali perdite. Gli impianti esistenti non dotati di serbatoi a doppia parete e di sistema di rilevazione delle eventuali perdite devono adeguarsi entro il termine perentorio di un anno dalla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 5

TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI

1. Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi :
 - a) nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della Legge 1089/39 ;
 - b) nei con visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale .
2. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo chiosco opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a

mitigare l'impatto visivo . In tali aree è consentito anche l'installazione di impianti con non-oil purché situate in fregio a strade statali e provinciali .

A R T . 6

SUPERFICIE MINIMA EDIFICABILE

1. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita viene determinata come segue:

Tipologia impianto	Zona 2 Superficie Min mq	Zona 3 Superficie Min mq	Zona 4 Superficie Min mq
Impianto generico	1000	1500	2000
Impianto con Non Oil	1200	2000	3000

2. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri :

- a) *Chiosco*: trattasi di locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la struttura non può superare una volumetria superiore a 60 mc.
 - b) *Stazione di rifornimento*: tali strutture non devono avere un rapporto di copertura superiore al 10% dell'area di pertinenza. Il 20% dell'area di pertinenza può essere anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che su di essa non vengano installati manufatti .
 - c) *Stazioni di servizio*: tali strutture non devono avere un rapporto di copertura superiore al 10% dell'area di pertinenza. Il 20% dell'area di pertinenza può essere anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che su di essa non vengano installati manufatti .
- Solo per le strutture destinate alla somministrazione ed al commercio (locale bar, ristorante, edicole, ecc..) l'altezza massima può essere aumentata fino a 7.00 metri.

A R T . 7

DISTANZE MINIME

1. Per l'insediamento di nuovi impianti o per la rilocalizzazione di quelli esistenti si osservano le distanze minime sotto indicate:

Interno area urbana stessa direttrice di marcia intesa come percorso stradale minimo		
Zona 2	Zona 3	Zona 4
600 metri	600 metri	600 metri

Per percorso stradale minimo si intende quello misurabile lungo una strada rientrante nella categoria D - E della definizione e classificazione delle strade ai sensi del vigente Codice della strada e, comunque, con caratteristiche tali da consentirne la percorribilità a tutto il parco circolante.

Esterno area urbana stessa direttrice di marcia intesa come percorso stradale minimo		
Zona 2	Zona 3	Zona 4
10.000 metri	10.000 metri	10.000 metri

Per percorso stradale minimo si intende quello misurabile lungo una strada rientrante nella categoria B - C - D - E della definizione e classificazione delle strade ai sensi del vigente Codice della strada e, comunque, con caratteristiche tali da consentirne la percorribilità a tutto il parco circolante.

2. Al di fuori dell'abitato (inteso come area urbana) i nuovi impianti o gli impianti ricollocati per incompatibilità possono essere posizionati solo all'esterno di una circonferenza di raggio 1 km da un impianto preesistente.

Tutte le distanze si misurano dall'asse degli impianti inteso come chilometrica stradale misurata sul punto di mezzzeria del fronte stradale dell'impianto

3. Nella determinazione delle distanze minime non devono essere considerati gli impianti dichiarati incompatibili e/o da dismettere nel Territorio di Comuni contermini.

4. L'installazione e l'esercizio di impianti di erogazione di gas metano per autotrazione, o l'aggiunta di tale prodotto in impianti di distribuzione esistenti può essere effettuato a condizione che sia rispettata una distanza minima di almeno Km. 15 da altro impianto erogante tale prodotto

in entrambe le direttrici di marcia. La distanza è misurata con riferimento al percorso stradale minimo fra i due impianti di distribuzione gas metano, nel rispetto del codice della strada. In caso di verifica tra impianti eroganti gas metano ubicati in Comuni limitrofi la distanza è stabilita calcolando la media aritmetica delle distanze stabilite per ciascuno dei due Comuni. Nella determinazione delle distanze minime non devono essere considerati gli impianti dichiarati incompatibili e/o da dimettere presenti anche nel territorio di altri comuni contermini. Gli impianti eroganti gas metano non possono essere installati in Zona 2 e 3.

ART. 8

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

1. La profondità massima dell'intervento, calcolata perpendicolarmente alla riga bianca della strada sui cui si ha accesso deve essere pari a :
zona 2 - 3- 4 : 60 metri.

Tale profondità può essere aumentata del 20% esclusivamente come area di pertinenza e non deve contenere manufatti o attrezzature fisse.

2. La realizzazione di manufatti per attrezzature di servizio impianto (locali lavaggio, officine, servizi igienici per il personale, ecc..) e attrezzature per servizi alla persona (locale bar, servizi igienici, locali di vendita commerciale, ecc..) è possibile secondo i seguenti indici urbanistici:

a) attrezzature di servizio impianto : 0,3 mc/mq- altezza massima 5.00 metri

b) attrezzature per servizi alla persona 1,0 mc/mq - altezza massima metri 7.00

Gli indici indicati vanno verificati per ognuna delle due tipologie.

L'impianto generico tipologia chiosco deve contenere solo un locale per ricovero gestore completo di servizi igienici di volumetria massima pari a 60 mc..

ART. 9

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio e rifornimento, nel rispetto del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114, della L. 25 agosto 1991, n. 287, della normativa concernente le edicole e dei relativi piani comunali di settore.

ART. 10

ACCESSI

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C. d.S. e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

2. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del quale si prescrive una larghezza non inferiore a mt. 0,50 (metri zero,50) e non eccedente mt. 3,00 (metri tre), delimitato con un cordolo rialzato. Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

3. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

4. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede attraverso :

a) preferibilmente il mantenimento in quota del marciapiede stesso con posa di profili di carriera e larghezza invariata del marciapiede ;

b) accessi tramite rampe e cordone interrate a filo quota stradale a delimitare il percorso pedonale.

5. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione

non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

6. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 15 (metri quindici) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

7. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici Comunali preposti.

8. E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

9. Nel caso in cui l'impianto insista lungo il fronte di una strada gestita dall'ANAS e/o dalla Provincia, l'autorizzazione agli accessi, la loro disciplina e gli interventi tecnici dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente proprietario della strada.

ART. 11

INSEGNE PUBBLICITARIE E SEGNALETICA STRADALE

1. La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

- a) Le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 10 (metri dieci).
- b) Le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 4 (metri quattro)
- c) Le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
- d) Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto.
- e) L'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso di colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni.
- f) L'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Quanto previsto dall'art. 23 del N.C. d.S. e art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

4. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C. d.S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

ART. 12

MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

1. Gli impianti esistenti possono procedere a:

- a) opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- b) potenziamenti alle condizioni previste dalla normativa regionale, salvo quanto indicato dal precedente art.7;

2. La sostituzione di serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 20.10.1998. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi privi della doppia camicia o paratia, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal

fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

A R T. 13

SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento con nulla-osta della locale Azienda Sanitaria al piano di bonifica.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) l'adeguamento dell'area alle previsioni del R.U. vigente, con sistemazione dell'area.
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

TITOLO II

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

A R T. 14

PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per sostituzione di serbatoi esistenti.
2. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

TITOLO III

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI

A R T. 15

NUOVA DOMANDA E PROVVEDIMENTO

1. L'Operatore (cfr. art. 1, terzo comma, del D.lgs n. 32/1998 e succ. modifiche) presenta al Comune, la domanda di autorizzazione all'installazione del nuovo impianto o trasferimento, modifica o potenziamento d'impianti esistenti, utilizzando la specifica modulistica predisposta.

A R T. 16

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione è subordinata:
 - a) Al rispetto della normativa antincendio ed al rilascio del nulla osta preventivo da parte del Comando provinciale dei VV. F.;
 - b) Al rispetto delle prescrizioni fiscali ed al rilascio del nulla osta preventivo da parte dell'Ufficio delle Dogane;
 - c) Al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sanitaria ed al rilascio del nulla osta preventivo da parte degli uffici dell'A.S.L.;
 - d) Al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza stradale ed al rilascio del nulla osta preventivo da parte dell'Ente proprietario della strada;
 - e) Alla conformità delle disposizioni del piano regolatore vigente;
 - f) Al rispetto delle disposizioni per la tutela dei beni ambientali, storici ed artistici.
2. L'Autorizzazione rilasciata al titolare deve contenere:
 - a) Il richiamo alle leggi, norme, regolamenti e disposizioni di riferimento, sia di natura urbanistica che commerciale;
 - b) L'indicazione dei prodotti, il numero e tipo dei distributori di carburante, le capacità e caratteristiche dei serbatoi;
 - c) Il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del prescritto collaudo, ove previsto;
 - d) Il termine, comunque inferiore a 180 giorni dalla fine dei lavori, entro cui dovrà essere aperto l'impianto o utilizzate le parti modificate e/o potenziate;

- e) L'obbligo del titolare dell'Autorizzazione di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;
3. L'Autorizzazione può essere ritirata dal Titolare dell'impianto o da persona munita di delega autenticata.

A R T. 17

TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'

1. L'Autorizzazione rilasciata al titolare può essere trasferita ad altro soggetto, mediante comunicazione di entrambi (sottoforma di comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta dal cessionario) al Comune e all'Ufficio delle Dogane entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà o della disponibilità dell'impianto.
2. La comunicazione di cui sopra deve contenere tutti i dati identificativi dell'autorizzazione e dell'impianto, e la documentazione atta a dimostrare il passaggio della proprietà o disponibilità dell'impianto e delle relative attrezzature.
Il cessionario deve dimostrare la proprietà o la disponibilità dei terreni su cui insiste l'impianto e il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.
3. In caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di impianti la cui rinuncia è finalizzata a future realizzazioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 dicembre 1996, è necessario dimostrare la sola disponibilità dell'autorizzazione.

A R T. 18

CONVERSIONE E PROSIEGUI ATTIVITA' GIA' CONCESSA

1. La concessione è convertita di diritto in autorizzazione.
2. I titolari di concessioni possono continuare l'attività del loro impianto previa comunicazione, in carta semplice, entro 60 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione della razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, da inviarsi al Comune e all'Ufficio delle Dogane.
3. La comunicazione deve contenere tutti i dati identificativi della concessione dell'impianto.
4. La mancata comunicazione si configura quale esercizio abusivo dell'attività ed è quindi sanzionabile.
5. Sono fatte salve le comunicazioni già prodotte successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 32/98.

A R T. 19

COLLAUDI E VERIFICA FUNZIONALITA'

1. L'installazione, il trasferimento ed il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti con un nuovo prodotto precedentemente non erogato devono essere sempre sottoposti a collaudo prima dell'entrata in esercizio. Anche nel caso della sostituzione e/o dell'aggiunta di un nuovo/i serbatoio/i, la parte modificata dovrà essere sottoposta a collaudo prima della messa in esercizio.
2. Il collaudo è effettuato dalla Commissione di Collaudo del Comune, istituita ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 20/2003 composta, da:
 - Il Responsabile del Settore Commercio od un suo delegato;
 - Un rappresentante dell' A.S.L.;
 - Il Responsabile dell'Ufficio delle Dogane od un suo delegato;
 - Il Comandante del Comando Provinciale dei VV. F. od un suo delegato;La presidenza della Commissione è assunta dal responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato.
Il Presidente può invitare un rappresentante dell'Ente proprietario della Strada (nel caso la strada non sia comunale) per il controllo della regolarità di esecuzione degli accessi all'impianto rispetto all'autorizzazione rilasciata.
3. Il collaudo è effettuato a spese del titolare e durante l'attività dell'impianto deve essere ripetuto secondo le norme previste all'art. 16 della legge Regionale n. 20 del 13 maggio 2003.
4. Il responsabile dell'impianto provvede, secondo le indicazioni del fabbricante e comunque almeno ogni anno alla verifica della funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento e il rilevamento delle perdite, provvedendo, se del caso, alla nuova taratura o alla sostituzione degli strumenti di misura.
5. Il gestore dell'impianto tiene un registro aggiornato per ogni serbatoio contenente:
 - a) L'anno d'installazione.
 - b) Le prove di tenuta.

- c) I controlli periodici di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.
- d) Le eventuali modifiche apportate.
- e) Le eventuali anomalie o incidenti occorsi.

A R T. 20

GESTIONE DELLE INCOMPATIBILITA'

1. L'Ufficio Commercio del Comune provvede entro mesi 3 (tre) dall'approvazione del presente regolamento al censimento degli impianti esistenti divenuti incompatibili secondo del comma 8 dell'art. 4 lettera a, b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3 del presente regolamento. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di cui sopra e che non sono suscettibili di adeguamento sono sottoposti a revoca.

In tale caso il Comune :

- a). revoca l'autorizzazione (entro 5 giorni dalla data di chiusura del censimento) e ne fa contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente Ufficio delle Dogane e al Comando Provinciale dei VV. F.;
- b). ordina la disattivazione e lo smantellamento dell'impianto, il ripristino delle aree alla situazione originaria mediante adeguamento alle previsioni di R.U. e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo;

Le operazioni di smantellamento e chiusura degli impianti ricadenti nelle ipotesi di cui sopra non possono protrarsi oltre mesi 6 dalla data di revoca qualora sussistano le autorizzazioni necessarie relativamente alla bonifica del suolo.

A R T. 21

ORARI

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di ore 52 (cinquantadue). I gestori comunicano al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio attività l'opzione scelta tra quelle previste nel Piano Regionale dei Carburanti alle lettere a,b,c,d,e,f,h, del Capitolo Orari. La scelta può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale o dell'ora solare.

Per particolari esigenze locali il Comune può concordare con i gestori l'apertura in particolari fasce orarie.

L'Amministrazione può negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze del servizio.

2. Nelle domeniche e nei giorni festivi deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura pari al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale

3. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera. Tale servizio notturno deve essere autorizzato dal responsabile del commercio e solo sulle vie di grande comunicazione, privilegiando gli impianti non oil che offrono una vasta gamma di servizi.